



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

REGOLAMENTO D'ATENEО PER LA DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI: DOPPIO TITOLO, TITOLO CONGIUNTO E PERCORSO INTEGRATO DI STUDIO

SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 34 del 18/11/2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Delibera n. 95 del 25/11/2014
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 4226 del 28/11/2014 Prot. n. 88442 del 28/11/2014
ALBO UFFICIALE DI ATENEО	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 2170 del 28/11/2014
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 29/11/2014
NOTE	
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI – SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PRORAMMAZIONE
AREA DI INTERESSE	<u>Regolamenti attività di ricerca e relazioni internazionali</u>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE
U.O.B.05bis PROGRAMMI E ORDINAMENTI DIDATTICI INTERNAZIONALI

Titolo	Classe	Fascicolo
n. 88842	del 28/11/2014	
UOR	CC	RPA

Decreto n. 4226/2014

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo pubblicato nella GURI n.158 del 9 luglio 2012 unitamente al Decreto n. 2644 del 19/06/2012, in vigore dal 24 luglio 2012, modificato con D.R. n. 2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella GURI n. 189 del 13 agosto 2013, e in particolare gli artt. 3 e 4;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 3201 del 15/10/2013, e in particolare l'art. 3 comma 5;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2433 del 31/10/2013, e in particolare l'art. 54 comma 1 e 2;

VISTE le Linee guida del Programma Doppio titolo di laurea prot. n. 31086 del 05/05/2010;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli emanato con D.R. n. 1330 del 07/04/2014;

VISTO il Regolamento per l'avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali dell'Ateneo – Commissione Relazioni Internazionali (CoRI) emanato con D.R. n. 3466 del 06/10/2014;

VISTO il Regolamento di Ateneo relativo alla modalità di frequenza di studenti stranieri in mobilità in entrata emanato con D.R. n. 263 del 04/02/2013;

CONSIDERATO che il numero dei programmi di studio internazionali integrati è cresciuto notevolmente negli ultimi tempi;

CONSIDERATA la mancanza di disposizioni normative nella predisposizione di programmi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo, lasciata all'autonomia delle sedi universitarie;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA FORMAZIONE, CULTURA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E PROGRAMMAZIONE
U.O.B.05bis PROGRAMMI E ORDINAMENTI DIDATTICI INTERNAZIONALI

CONSIDERATA la necessità di implementare le “Linee guida del Programma doppio titolo di laurea” del 2010 su citate con un Regolamento che descriva nel dettaglio tutte le procedure e le parti implicate nel processo di costruzione di un programma integrato di studi, dalla proposta di approvazione, al bando di selezione degli studenti e al monitoraggio della mobilità degli studenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2014, argomento n. 95, in cui il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo congiunto e percorso integrato di studio”;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18 novembre 2014, argomento n. 34, in cui il Senato approva il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo congiunto e percorso integrato di studio”;

DECRETA

di emanare il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei programmi internazionali: doppio titolo, titolo congiunto e percorso integrato di studio” di cui di seguito si riporta il testo.

REGOLAMENTO D’ATENEО PER LA DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI: DOPPIO TITOLO, TITOLO CONGIUNTO E PERCORSO INTEGRATO DI STUDIO.

Premessa

Il D.M. 270/2004, all’art. 3 “*Titoli e corsi di studio*” comma 10, stabilisce che: “*Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri*”.

La legislazione italiana lascia quindi alla responsabile autonomia delle università la definizione di accordi finalizzati alla disciplina di tali azioni.

Il Regolamento Didattico di Ateneo, all’art. 3 “*Titoli e corsi di studio*”, comma 5, recita: “*Sulla base di apposite convenzioni, l’Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri ...*”.

Art. 1 - Definizioni e finalità

1. Le azioni da perseguire per realizzare una integrazione internazionale dei percorsi formativi possono articolarsi a diversi livelli.
2. I corsi internazionali istituiti in partenariato interateneo, con rilascio di titolo congiunto, presuppongono l’adozione di un modello di internazionalizzazione molto complesso, che genera un unico corso progettato in comune tra due o più università, istituito e attivato congiuntamente e gestito completamente in comune sulla base di uno specifico atto negoziale. Gli studenti devono risultare contemporaneamente iscritti a tutte le università del partenariato e, in caso di accesso limitato,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

selezionati sulla base di un'unica procedura condotta congiuntamente. Il piano di mobilità deve inoltre prevedere che gli studenti svolgano periodi di studi alternati nelle due o più università.

3. Il titolo "congiunto" (joint degree) o il "doppio" titolo (double degree) costituiscono due possibili esiti di un corso di studio "integrato". Il programma "integrato" di studio prevede un curriculum progettato in comune tra due università e regolato in uno specifico accordo negoziale. Gli studenti che vi aderiscano liberamente svolgono periodi di studio di durata e contenuti definiti, alternati nelle due istituzioni accademiche. Al termine dei corsi e dopo le eventuali prove finali congiunte, essi conseguono un titolo unico firmato congiuntamente dalle autorità accademiche delle due istituzioni (titolo "congiunto") o i titoli nazionali finali delle due istituzioni ("doppio" titolo).

4. Il Percorso Integrato di Studio, istituito tra l'Università di Palermo e una o più università straniere, basato su principi generali di reciprocità e di riconoscimento, permette agli studenti di frequentare una parte della carriera presso la propria università e una parte presso le università partner coinvolte.

5. Lo scopo del presente regolamento è di definire un iter procedurale per l'istituzione dei Programmi di cui al comma 3 e 4 nelle loro fasi principali (le modalità di definizione del progetto didattico formativo, la stipula della convenzione, la redazione del bando di selezione degli studenti, il monitoraggio della mobilità degli studenti e le relative procedure di segreteria). Tali Programmi si inseriscono a pieno titolo nelle strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo, consentendo di accrescere il numero di studenti stranieri iscritti presso l'Università, da un lato, e di diversificare e arricchire i percorsi formativi degli studenti dell'Ateneo, dall'altro.

Art. 2 - Progettazione del programma integrato di studi

1. Il Corso di Studi interessato a creare un programma integrato di studi, anche finalizzato al rilascio di titolo doppio o congiunto, avendo in precedenza avviato le necessarie interlocuzioni con le istituzioni partner, si attiva, con uno o più docenti di riferimento, per la costruzione del progetto didattico formativo sulla base dei programmi degli Atenei coinvolti.

2. Gli schemi praticabili per integrare corsi di studio già esistenti con corsi offerti da università straniere possono essere vari, in quanto diversi possono essere i quadri dei titoli di studio adottati dai paesi delle università con le quali si vogliono instaurare i rapporti di collaborazione, le norme di ordinamento didattico ivi vigenti, le modalità di organizzazione didattica seguite dalle università straniere.

3. L'integrazione tra corsi di studio deve essere vista nell'ottica dell'arricchimento della formazione degli studenti, tenendo presente che la completa sovrapposibilità del percorso di studio nazionale con il percorso di studio estero è difficile da riscontrare. Per perseguire l'integrazione occorre individuare soluzioni ragionevoli che determinino un percorso di qualità che giustifichi i due titoli.

4. L'integrazione deve essere il risultato di un attento processo che richiede:

- a) la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi universitari, che consenta di comparare i livelli di studio cui corrispondono i corsi che si vogliono integrare;
- b) l'individuazione condivisa della modalità di integrazione più appropriata. L'integrazione può riguardare anche uno solo degli eventuali curricula in cui si articola un corso di studio e può, eventualmente, portare alla costruzione di un nuovo specifico itinerario all'interno del corso, sempreché questo non contravvenga ai vincoli di ordinamento;
- c) un attento esame congiunto dei due corsi di studio, che porti a confrontare i rispettivi obiettivi e percorsi formativi e a definire il programma integrato, basato fondamentalmente sul reciproco riconoscimento delle attività formative svolte da ciascuna istituzione;
- d) la progettazione di forme di mobilità studentesca strutturata, attraverso la quale si sostituiscono segmenti di attività formative ritenute equivalenti o si compensano le diversità tra obiettivi di formazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 3 - Proposta, approvazione e istituzione accordo di cooperazione internazionale

1. L' accordo di cooperazione internazionale deve comprendere:
 - a) l'indicazione degli Atenei partecipanti allo scambio;
 - b) gli intenti generali delle istituzioni interessate;
 - c) il/i corso/i di studio coinvolti;
 - d) la lingua richiesta per la partecipazione al programma (almeno livello B2);
 - e) il percorso formativo da condividere, almeno 30 CFU per le Lauree Magistrali e 60 CFU per le Lauree triennali e a Ciclo unico (come da linee guida prot. n. 31086 del 05/05/2010);
 - f) le modalità dello scambio ed, eventualmente, il periodo della mobilità;
 - g) il numero degli studenti previsti per anno;
 - h) le agevolazioni previste, se presenti, per gli studenti in mobilità presso l'Ateneo partner;
 - i) le modalità di pagamento delle tasse per gli studenti in mobilità;
 - j) la copertura assicurativa necessaria;
 - k) composizione delle controversie;
 - l) validità, durata dell'accordo e procedure di rinnovo;
 - m) tabella didattica riepilogativa in cui si riportano le equipollenze tra gli insegnamenti dei Corsi di studio partecipanti;
 - n) eventuale tabella di conversione dei voti delle verifiche di profitto e della prova finale.
2. La proposta di istituzione dell'accordo deve seguire la procedura prevista dal *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi e protocolli"* (DR n. 1330 del 07/04/2014).
3. La richiesta di attivazione di accordi per programmi internazionali deve essere avanzata da uno o più docenti del Corso di Studi interessato, su apposita modulistica, e portata all'approvazione del Consiglio di Corso di studi e del successivo Consiglio di Dipartimento.
4. La richiesta, completa della documentazione prevista dal Regolamento di cui al comma 2, va presentata alla UOB05bis "Programmi e Ordinamenti didattici internazionali" (d'ora in avanti "ufficio competente") che verifica che l'accordo sia conforme al presente regolamento e coerente con le strategie d'Ateneo. L'ufficio competente si occupa di seguire le procedure di approvazione dei testi, fungendo da tramite fra la struttura proponente e gli Organi Accademici di governo. Prima della presentazione della bozza di accordo agli organi accademici preposti, è necessario che la struttura proponente o l'ufficio competente ricevano un messaggio di assenso alla formulazione del testo dall'università partner.
6. Una volta approvato dagli Organi di Governo, l'accordo viene portato alla firma del Rettore in quattro copie, due in italiano e due nella lingua straniera. Qualora si scelga di utilizzare una lingua veicolare (es. inglese), le copie saranno soltanto due.
7. L'accordo, successivamente spedito all'Ateneo o agli Atenei stranieri per la firma del/dei Rettore/i partner, è attivo quando tutte le firme necessarie sono state apposte e gli Atenei sono in possesso delle copie firmate in originale.
8. L'accordo viene, quindi, trasmesso al Corso di Studi, tramite il docente proponente, e al Dipartimento di riferimento oltre che agli Uffici coinvolti nel programma per il seguito di competenza.
9. Gli accordi possono essere stipulati solo con istituzioni di istruzione superiore riconosciute o accreditate nei paesi di origine.
10. Il responsabile del progetto dovrà verificare annualmente la corrispondenza tra il piano didattico previsto dall'accordo e il manifesto vigente. Laddove dovessero intervenire modifiche nell'offerta formativa del Corso di Studi partecipante al programma, sarà necessario predisporre una modifica all'allegato didattico all'accordo che dovrà essere approvata dal Consiglio di Corso di Studi, dal Dipartimento di riferimento e dagli Organi di Governo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 4 - Bando di selezione degli studenti

1. I percorsi integrati di studio coinvolgono un numero limitato di studenti iscritti al Corso di Studi partecipante che vanno selezionati con congruo anticipo rispetto all'inizio del programma, sulla base di uno specifico bando.
2. E' necessario che le parti definiscano a priori, nell'accordo convenzionale, il numero di studenti cui il programma si rivolge, prevedendo eventualmente un bilanciamento nella partecipazione durante il periodo di validità della convenzione e i criteri di selezione.
3. Basilare è la conoscenza della lingua del paese ospitante o la conoscenza della lingua inglese, se questa è richiesta dall'istituzione straniera. In entrambi i casi la selezione deve includere una prova di verifica delle competenze linguistiche.
4. Il Consiglio del Corso di Studi, attraverso il Dipartimento di riferimento, redige il bando per la selezione degli studenti all'interno dei propri iscritti per la partecipazione al programma (entro il mese di settembre per la mobilità nel primo semestre ed entro il mese di gennaio per la mobilità nel secondo semestre).
5. Nel bando vanno indicati:
 - a) il programma e i corsi di Studio partecipanti;
 - b) i criteri di giudizio della Commissione esaminatrice;
 - c) il numero di crediti e/o ulteriori requisiti che occorre aver raggiunto al momento della presentazione della domanda oppure prima della partenza;
 - d) la data di scadenza entro la quale occorre inoltrare la domanda;
 - e) le regole amministrative del programma (eventuali contributi economici, assicurazione sanitaria, documenti di viaggio, etc.).
6. Gli studenti dovranno allegare il curriculum vitae nel formato Europass, in italiano e nella lingua straniera della destinazione prescelta (o in alternativa in lingua inglese), l'eventuale autocertificazione degli esami superati e non ancora registrati, le motivazioni per la partecipazione al programma, in italiano e nella lingua straniera della destinazione prescelta (o in alternativa in lingua inglese), nonché, eventuali certificazioni e diplomi attestanti la conoscenza della lingua straniera richiesta (non inferiore al B2).
7. La pubblicazione va effettuata sui consueti canali di comunicazione del Corso di Studi (sito web, bacheca, mailing list studenti) e una copia del bando va trasmessa all'ufficio competente.
8. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studi, valuta le domande dei candidati sulla base dei criteri trasparenti indicati con precisione sul bando stesso e che possono essere: numero di CFU acquisiti, media esame, motivazioni, conoscenza linguistica.
7. Una volta identificato il contingente previsto dall'accordo convenzionale, si possono avviare le procedure di mobilità.

Art. 5 - Mobilità studenti titolo doppio o congiunto

1. Le università che si accordano per programmi che prevedono il rilascio del titolo doppio o congiunto devono impegnarsi reciprocamente a trasmettere all'altra tutti i dati di carriera dello studente in relazione agli studi da questo svolti presso il proprio corso. Ciò in quanto ciascuna sede universitaria che conferisce il titolo deve essere depositaria dell'intero curriculum seguito dallo studente.
2. Gli studenti devono risultare iscritti ad entrambe le istituzioni dalle quali devono ottenere il titolo e solitamente assolvono l'obbligo del pagamento delle tasse e contributi in una sola delle due sedi, quasi sempre coincidente con l'università di origine. Tali indicazioni vanno definite nell'accordo convenzionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il docente di riferimento del Corso di studi, una volta completate le procedure di selezione, trasmette all'ufficio competente l'elenco nominativo degli studenti ammessi al programma con indicato il periodo della mobilità.

Art. 6 - Studenti incoming

1. L'Ufficio competente trasmette gli elenchi degli studenti incoming alla Segreteria Studenti per la verifica del titolo di studi posseduto (secondo la normativa ministeriale vigente) e al Centro Orientamento e tutorato (COT) – Ufficio studenti stranieri, che si occupa della verifica dei documenti necessari per la permanenza degli studenti stranieri in Italia (passaporto, visto, permesso di soggiorno), provvede alla registrazione al portale studenti e alla presentazione della domanda di immatricolazione on line. L'ufficio offre anche servizi di informazione, accoglienza e assistenza di vario genere.

2. Il Consiglio di Corso di Studi provvede a deliberare le convalide degli esami eventualmente sostenuti dagli studenti incoming e trasmette la delibera alla Segreteria Studenti al fine di consentirne la ricostruzione della carriera, previa verifica della congruenza col piano di studi di riferimento.

3. Soltanto quando tutta la documentazione prevista è pervenuta, la Segreteria Studenti procede a rendere definitiva e valida l'immatricolazione degli studenti incoming che possono quindi frequentare e sostenere gli esami secondo la procedura di verbalizzazione on-line.

Art. 7 - Studenti outgoing

1. L'Ufficio competente trasmette gli elenchi degli studenti outgoing alla Segreteria Studenti.

2. Gli studenti selezionati possono chiedere all'ufficio competente informazioni e consulenza utili per l'espletamento delle pratiche amministrative richieste dall'Ateneo partner per l'iscrizione all'estero.

3. L'ufficio competente attiva un canale di comunicazione con l'Ateneo partner, per il tramite degli uffici e del docente di riferimento, al fine di verificare la documentazione necessaria richiesta.

4. Gli studenti outgoing devono presentare al rientro il "transcript of records" con attestati gli insegnamenti sostenuti durante il periodo svolto presso l'Ateneo partner.

5. Il Consiglio di Corso di Studi verifica la congruenza del documento riportato con la tabella di corrispondenza allegata all'accordo tra gli Atenei e produce relativa delibera di convalida che viene trasmessa alla Segreteria Studenti per l'aggiornamento della carriera.

Art. 8 - Modalità di svolgimento e discussione della tesi

1. Le parti devono stabilire a priori le modalità di svolgimento della tesi di laurea, il luogo in cui questa debba essere elaborata e discussa e la lingua nella quale debba essere redatta e presentata.

2. La formula della co-tutela, prevede che la tesi sia predisposta sotto la guida di due tutori: uno per l'università di origine dello studente e uno per l'università di accoglienza.

3. La tesi può essere preparata totalmente presso l'una o l'altra università o in entrambe, stesa in una delle due lingue e accompagnata da una sintesi redatta nell'altra lingua, oppure in lingua inglese (le parti potrebbero anche concordare di lasciare allo studente la scelta circa la sede e la lingua di preparazione e presentazione della tesi).

4. La presentazione e discussione può avvenire dinanzi a una commissione composta da docenti di entrambe le parti.

5. Qualora i CFU relativi alla prova finale siano stati considerati nella quota minima degli insegnamenti da mettere a scambio (min 30 CFU Lauree magistrali e min 60 CFU Lauree triennali e a Ciclo unico), l'esame finale dovrà essere svolto presso la sede convenzionata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 9 - Mobilità studenti Percorsi Integrati di Studio

1. Gli studenti incoming partecipanti ai Programmi integrati di studio di cui all'Art. 1 comma 4, al loro arrivo, se necessitano del permesso di soggiorno, devono recarsi presso lo sportello di Orientamento e di Accoglienza – Studenti Stranieri del Centro Orientamento e Tutorato (COT).
2. Gli studenti incoming, devono registrarsi al portale studenti UNIPA e, quindi, procedere alla compilazione dell'application form nella sezione dedicata agli "Incoming students". Tale procedura, consente agli studenti regolarmente registrati di iscriversi agli esami ed ottenere la verbalizzazione on-line degli esami sostenuti.
3. Gli studenti outgoing, al loro rientro, devono presentare una certificazione (transcript of records) attestante l'attività formativa svolta con l'indicazione dei relativi crediti formativi acquisiti e con tutte le informazioni utili ai fini del riconoscimento della mobilità.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento al "Regolamento relativo alla mobilità di frequenza di studenti stranieri in mobilità in entrata".

Art. 10 - Servizi di accoglienza

1. Gli studenti partecipanti ai Programmi integrati di studio hanno diritto a servizi di accoglienza quali:
 - a) corsi di lingua italiana in collaborazione con la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri (ITASTRA);
 - b) assistenza per il reperimento degli alloggi e il servizio di mensa in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario (ERSU) e l'Agenzia CASAUNIPA – Servizio Alloggi;
 - c) consulenza e assistenza per eventuale visto e permesso di soggiorno oltre a informazioni sulle pratiche burocratiche relative a codice fiscale, conti correnti, in collaborazione con lo sportello accoglienza studenti stranieri attivato dal Centro Orientamento e Tutorato (COT);
 - d) consulenza medica presso l'Ambulatorio Medico Universitario, in collaborazione col Policlinico Universitario "Paolo Giaccone";
 - e) possibilità di usufruire del Centro Universitario Sportivo (CUS).
2. I servizi devono necessariamente essere attivati in coordinamento con l'Ufficio Relazioni Internazionali.

Art. 11 - Risorse finanziarie

1. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studi si adopererà per reperire eventuali risorse finanziarie utili a sostenere i programmi internazionali attraverso presentazione di progetti in ambito di programmi comunitari (Erasmus +, etc.) o nazionali (MIUR, etc) o di Ateneo (CoRI, etc.).
2. In caso di rinuncia in corso d'opera da parte degli studenti selezionati per la partecipazione ad un programma internazionale, che hanno beneficiato di un contributo di Ateneo, gli stessi saranno tenuti alla restituzione del contributo nel caso in cui abbiano acquisito meno di 15 CFU durante la permanenza all'estero.

Art. 12 - Monitoraggio delle attività

1. Il referente/responsabile dell'accordo convenzionale e del programma internazionale deve, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere all'ufficio competente ed all'Osservatorio, di cui all'Art 47 del vigente Statuto di Ateneo, una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, indicando eventuali stati di criticità riscontrate, il grado di aderenza dell'attività con gli obiettivi, i piani e le procedure convenute con l'accordo oltre all'attualità dell'interesse a proseguire il rapporto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Al termine dell'accordo convenzionale il referente deve trasmettere all'ufficio competente ed all'Osservatorio, di cui all'Art 47 del vigente Statuto di Ateneo, una relazione finale che illustri i risultati conseguiti e i motivi della sua conclusione.

Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. La pubblicità è data mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e nella pagina web "International Students", oltre che su quella dell'Ufficio "Programmi e ordinamenti didattici internazionali", del portale UNIPA dell'Università degli Studi di Palermo.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla
IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Ing. Vito Ferro